

**TRIBUNALE DI TRENTO****DECRETO IN TEMA DI RICORSO EX ART. 36 COMMA II LF**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott.ssa Renata FERMANELLI	Presidente
dott. Massimo MORANDINI	Giudice
dott.ssa Francesca BORTOLOTTI	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso *ex art. 36*, comma 2, 1. fall. presentato da **SORAPERRA Simone**, rappresentato e difeso dall'avv. E. Fronza del foro di Trento,

nei confronti di

FALLIMENTO VALERON SRL, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tognolatti del foro di Trento,

avverso il decreto del G.D. dd. 13 ottobre 2021, con il qual quest'ultimo rigettava il reclamo *ex art. 36* comma 1 lf presentato dall'odierno ricorrente avverso l'atto di amministrazione del curatore;

vista la comparsa di costituzione depositata dalla Curatela;

lette le memorie autorizzate,

sentite le parti e assunte informazioni;

OSSERVA**I.**

Per inquadrare correttamente la questione giuridica controversa, va premesso quanto segue:



Con decreto del Tribunale fallimentare di Trento del 25 luglio 2013 veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della VALERON SRL, contestualmente nominati il giudice delegato ed il commissario giudiziale, ordinata la convocazione dei creditori per l'udienza del 14 novembre 2013, stabilito che la ricorrente dovesse versare entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento un fondo spese pari a 50.000 euro, con contestuale dichiarazione di *“prededucibilità del finanziamento che sig. SORAPERRA Simone si è offerto di effettuare in favore della debitrice per l'importo corrispondente al predetto fondo spese”*. Il Tribunale, in parte motiva, qualificava il fondo spese quale finanziamento per la presentazione della domanda, come tale prededucibile ai sensi dell'art. 184 *quater*, comma 2, lf.

Pacifico è l'avvenuto versamento di tale importo da parte di Simone SORAPERRA, parente dell'allora rappresentante legale della VALERON srl in concordato, sig. Enzo SORAPERRA.

Nel 2018 il Tribunale dichiarava l'annullamento del concordato preventivo della predetta società ai sensi degli artt. 138 e 186 lf, e quindi il suo fallimento con nomina del Curatore fallimentare nella stessa persona del Commissario giudiziale.

Con istanza del 30 gennaio 2020 Enzo SORAPERRA chiedeva al GD la restituzione del deposito cauzionale.

Il GD con successivo provvedimento del 9 marzo 2020 dichiarava di non doversi provvedere in assenza di legittimazione del soggetto istante, da individuarsi eventualmente nel signor



Simone SORAPERRA, il quale avrebbe dovuto far valere il credito prededucibile nelle forme dell'art. 111 *bis* lf, e sempre a condizione che ricorressero i presupposti indicati dall'art. 182 *quater*, comma 2, lf.

A questo punto Simone SORAPERRA chiedeva, con istanza rivolta al GD dd. 28 aprile 2021, la restituzione della provvista da lui messa a disposizione nel concordato preventivo; il GD con decreto del 7 maggio 2021 precisava che tale istanza doveva essere rivolta al Curatore, quale unico organo competente a chiarire l'eventuale assenza di contestazione, per ammontare e collocazione, del predetto credito prededucibile, al fine di poter stabilire l'eventuale eccezione alla regola dell'accertamento dei crediti con le modalità di cui al capo V della legge fallimentare, ossia mediante la procedura di ammissione allo stato passivo.

La medesima istanza veniva quindi riproposta al Curatore fallimentare, il quale peraltro non dava seguito alla stessa, affermando che la predetta richiesta avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento nell'ambito dello stato passivo, e che, essendo alla data della presentazione della domanda scaduto il termine anche per le domande tardive, non vi erano i presupposti per accoglierla.

Simone SORAPERRA proponeva quindi reclamo contro l'atto di diniego del Curatore ai sensi dell'art. 36 lf.

Il GD con decreto del 13 ottobre 2021, condividendo l'interpretazione del Curatore, rigettava il reclamo, contro il



quale l'odierno ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lf.

II.

Ciò premesso, va precisato che il contrasto su cui verte la controversia attiene alla seguente questione di diritto: se un credito prededucibile sorto in corso di procedura concordataria debba necessariamente essere insinuato allo stato passivo, secondo le regole stabilite al capo V della legge fallimentare, come ritiene la difesa del Fallimento ed il Giudice delegato ai fini del riconoscimento e del soddisfacimento dello stesso, ovvero se -trattandosi di credito prededucibile così qualificato dal tribunale e dalla legge- il suo accertamento ed il successivo soddisfacimento, in caso di non contestazione dello stesso per ammontare e per collocazione, non sia soggetto ad alcuna delle formalità procedurali previste per la procedura fallimentare, come sostiene per contro la difesa del ricorrente.

III.

E' pacifico, in quanto documentalmente provato, e comunque non contestato dalle parti, che Simone SORAPERRA ha versato un importo a titolo di fondo spese a favore del concordato della società VALERON srl, cui il Tribunale in sede di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 163 lf ha correttamente riconosciuto la natura di credito prededucibile ex art. 184 *quater*, comma 2, lf.

Il predetto articolo, rubricato "*disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli*



accordi di ristrutturazione dei debiti” prevede al secondo comma che “sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti dai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione della procedura di concordato preventivo... purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione di concordato preventivo...”.

Va sottolineato che la citata disposizione, parificando tali crediti a quelli richiamati al primo comma (finanziamenti in esecuzione del concordato), fa espresso rinvio alla previsione secondo cui anche i finanziamenti in funzione del concordato preventivo sono prededucibili “*ai sensi e per gli effetti dell’art. 111*” (cfr. ultima parte del primo comma dell’art. 182 *quater* lf).

Sotto il primo profilo – “*ai sensi dell’art 111*”- si richiama quanto previsto dallo stesso art. 111 lf., che al secondo comma prevede che sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma del citato articolo, rubricato “*Ordine di distribuzione delle somme*”.

Il tenore letterale della norma (“ *... e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge*”) chiarisce innanzitutto che la disciplina della prededuzione trova applicazione, generale e indistinta, a tutte le procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare e dunque pure al concordato, sebbene l’art. 111 lf non sia espressamente



richiamato all'interno del disposto dell'art. 169 lf, come chiarisce espressamente la Suprema Corte nella sentenza n. 15724 del 2019.

Quanto al secondo profilo –“*per gli effetti dell'art. 111*”- si rammenta che l'art. 111 *bis* lf, rubricato “*disciplina dei crediti prededucibili*”, regola al primo comma le modalità di accertamento dei suddetti crediti, al terzo comma, invece, la procedura per la soddisfazione, ossia il riparto delle medesime somme ai creditori.

Da ciò discende che gli effetti di un credito prededucibile, definito tale ai sensi dell'art. 111, si riflettono sulla -eventuale- particolare modalità di accertamento del credito, nonché di riparto dello stesso.

In sostanza, il primo ed il terzo comma dell'art. 111 *bis* lf disciplinano, ciascuno, fasi distinte fra loro e diverse: il primo comma precisa come debba o possa essere accertato un credito prededucibile, senza specificare se questo debba essere sorto in corso di fallimento o meno, facendo quindi rientrare in tale previsione tutti i crediti prededucibili, qualificati come tali ai sensi del precedente art. 111. Pertanto, i crediti prededucibili, qualora non contestati per ammontare e collocazione (si ricorda che anche nell'ambito dei crediti prededucibili va rispettata la graduazione in base a tipologia e natura degli stessi), non devono esser accertati con la procedura di ammissione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 93 ss. 1. fall. Si ricorda a tal fine che l'essenza della prededucazione è tradizionalmente definita in dottrina come il



diritto dei creditori della massa di essere soddisfatti nei limiti della capienza dell'attivo realizzato con precedenza assoluta rispetto ai creditori concorrenti e prima del riparto.

Per contro il terzo comma del citato articolo disciplina, in relazione ai crediti prededucibili, la fase del loro soddisfacimento, ossia il riparto in favore dei creditori. Detta disposizione, nel consentire il soddisfacimento degli stessi al di fuori del procedimento di riparto, fa espresso riferimento ai crediti sorti in procedura fallimentare, sempre che non siano contestati per collocazione ed ammontare e che vi sia sufficiente disponibilità di attivo.

Dalla lettura combinata delle due disposizioni emerge, quindi, chiaramente il principio secondo cui i crediti prededucibili, ovunque sorti (in concordato o in procedura fallimentare), se non contestati per collocazione ed ammontare, possono essere accertati al di fuori della procedura di stato passivo; per contro, quelli sorti in corso di procedura fallimentare - e solo quelli - possono essere soddisfatti al di fuori della procedura di riparto, se non contestati per collocazione ed ammontare e sempreché vi sia sufficiente liquidità.

Conseguentemente, quelli sorti nella procedura concordataria sono soggetti alla procedura di riparto ai sensi dell'artt. 113 e ss. lf.

IV.

Chiarita la cornice normativa applicabile ai crediti prededucibili, anche se sorti in concordato preventivo, si osserva quanto segue:



Il fondo spese di cui si chiede la restituzione è stato espressamente riconosciuto dal Tribunale in composizione collegiale, in sede di ammissione del concordato preventivo, quale credito prededucibile ai sensi di una disposizione di legge, ovvero dell'art. 182 *quater*, comma 2, lf., avendo in tal modo consolidato e “stabilizzato” non solo la natura prededucibile del credito, ma anche il suo ammontare e la sua collocazione.

D'altro canto, il credito in esame non risulta mai essere stato contestato dagli organi della procedura fallimentare, né per collocazione (spese di procedura), né per ammontare (50.000,00 euro).

Sul punto la Suprema Corte (34435/2021) precisa che si considerano incontestati quei crediti, rispetto ai quali sussiste un vero e proprio contegno ammissivo degli organi della procedura volta a riconoscere la sussistenza e l'entità del credito, o quantomeno un contegno incompatibile, logicamente e giuridicamente con l'intento di disconoscerli.

Nel caso di specie, sia il Curatore che il Giudice delegato, affrontando più volte la richiesta di restituzione del credito per debito da finanziamento contratto dal terzo in funzione della procedura di concordato preventivo, non hanno mai contestato o messo in dubbio l'ammontare dello stesso (pacificamente pari a 50.000,00 euro), né la sua collocazione, posto che è stato lo stesso tribunale in sede di concordato preventivo a riconoscere a tale credito la finalità di cui all'art. 184 *quater*, comma 2, lf,



(*finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo*).

Gli organi della procedura, e la stessa difesa del fallimento nel presente giudizio, hanno concentrato la contestazione unicamente sulla interpretazione dell'art. 111 bis lf, in relazione al credito prededucibile sorto in concordato preventivo, sostenendo la tesi, secondo cui solamente i crediti prededucibili, incontestati per collocazione ed ammontare, sorti in corso di procedura fallimentare sono esenti sia della procedura di riparto per la loro soddisfazione (come pacificamente prevede la norma), che dall'accertamento del passivo; di tal che entrambe le eccezioni varrebbero solo per i crediti prededucibili, con le caratteristiche di cui sopra, sorti in corso di fallimento, e non anche per quelli sorti in altra procedura concorsuale (*id est* nel concordato preventivo).

Come sopra argomentato, tale tesi va oltre la previsione del legislatore, che invece ha espressamente limitato l'esonero dalla procedura di riparto al solo credito prededucibile, non contestato per collocazione ed ammontare, sorto in procedura fallimentare, sempreché l'attivo sia presumibilmente sufficiente; in base al combinato disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 111, ove il dato normativo fa ricorso ad una terminologia plurale e generale, ove si riferisce a *procedure concorsuali*, e del primo comma dell'art. 111 *bis*, il legislatore ha, invece, inteso estendere a tutti i crediti prededucibili sorti nelle procedure concorsuali l'esenzione dalla procedura di accertamento dello stesso per mezzo dello



stato passivo, sempreché si tratti di crediti non contestati per collocazione ed ammontare.

Quanto invece alla loro distribuzione, qualora non siano sorti nel corso della procedura fallimentare, anche se non contestati per collocazione e ammontare, devono essere inseriti nel piano di riparto. La scelta del legislatore si giustifica evidentemente con la difficoltà da parte del Curatore di conoscere l'effettiva disponibilità delle somme della procedura fallimentare con riferimento a crediti sorti al di fuori di quest'ultima, non essendo di conseguenza in grado di pronunciarsi sull'aspetto liquidatorio, in assenza di un preciso piano di riparto.

La ricostruzione giuridica sopra esposta è avvallata anche dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di prededuzione in *consecutio procedurarum*.

Con pronuncia della **Cassazione Civile, sez. I, 11 giugno 2019 n. 15724 (Rel. Pazzi)** è stato affermato il principio di diritto secondo cui *“Il fenomeno della consecuzione funge da elemento di congiunzione fra procedure concorsuali distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito in cui è maturata ma anche nell'altro che alla prima sia conseguito”*. La citata pronuncia chiarisce inoltre che *“La prededuzione attribuisce quindi una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente. Questa precedenza viene accordata al credito non sempre e*



comunque, ma all'interno dell'ambito processuale in cui lo stesso ha avuto origine e a condizione che in quell'ambito si rimanga. In questa prospettiva il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali costituisce l'unica alternativa al venir meno della prededuzione con l'esaurirsi della procedura e consente il permanere della precedenza riservata al credito di massa anche al di fuori dell'ambito procedurale in cui è sorto e a seguito del suo esaurirsi. La collocabilità in prededuzione in una seconda procedura di crediti caratterizzati secondo la tripartizione dell'art. 111 legge fall. e conseguenti a un'attività svolta in una procedura antecedente postula perciò un accertamento di consecutività tra i procedimenti susseguirsi fra loro.”; chiarisce infine che la portata della consecutio va oltre l’art. 69 bis l. fall. che è norma di carattere non generale e che mira a regolare il fenomeno della consecuzioni fra procedura minori e fallimento (come peraltro nel caso in esame) precisando che “La consecuzione fra procedure trova quindi fondamento nella sostanziale sovrapposibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza - e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica; ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite.”



Sulla base di tutte le argomentazioni sopra esposte, si ritiene fondato il reclamo proposto da Simone SORAPERRA, che va pertanto accolto.

Le spese vanno quindi poste a carico del Fallimento soccombente.

P.Q.M.

**Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale,
accoglie il reclamo proposto da Simone SORAPERRA;
condanna il fallimento VALERON srl a rifondere a parte
reclamante le spese del presente giudizio che si liquidano in euro
4.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP.**

Trento, 10.5.2022

Il Giudice est.

Dott.ssa Francesca Bortolotti
Fermanelli

Il Presidente

dott.ssa Renata

